

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del 12 novembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Art. 11 Emolumenti nel settore dell'energia nucleare

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d'esercizio;
- b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive;
- c. le autorizzazioni per studi geologici;
- d. gli esami preliminari;
- e. le perizie di progetti;
- f. l'attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari;
- g. le attività legate al controllo dei materiali nucleari.

Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell'energia nucleare

¹ I costi dell'Ufficio federale non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.

² Questi costi comprendono in particolare:

- a. i costi legati alle seguenti attività:
 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali,
 2. lo studio dell'evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi;

¹ RS 730.05

- b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova